

Organi di Giustizia

Proc. n° 22/26

Dec. n° 23/26

Il giorno 15 ottobre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo presentato dal pilota MARINI Thomas avverso la classifica ufficiale della giornata di gara del 13.09.2026 del Campionato Italiano Motorally svoltosi ad Umbertide (PG), pervenuto in data 25.09.2026, tramite mail inviata da APRILIA TUAREG RACING.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno agli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti ufficiali di gara relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. NAZMR10), la decisione della giuria della competizione, la relazione tecnica della

società SportTraxx, le controdeduzioni del pilota Botturi Alessandro e del rappresentante della Yamaha Motor Europe; ritenuta la sua competenza in ordine al detto reclamo,

OSSERVA

In data 25.09.2026 perveniva reclamo a questo GSN da parte del pilota Thomas Marini avverso la classifica ufficiale della gara del 13.09.26 Campionato Italiano Motorally, in particolare l'impugnazione aveva ad oggetto la richiesta della modifica della classifica ufficiale della detta competizione previo irrogazione di penalità al pilota Botturi Alessandro n° 6, giunto secondo nella classifica ufficiale.

I fatti.

In data 13.09.26 si teneva la prova del Campionato Italiano Motorally 2026 e, a seguito di decisione della giuria di gara, veniva applicata al pilota n° 6 Botturi Alessandro, la penalità di 10 minuti sul tempo conseguito, a seguito di errore di navigazione; infatti il n° 6 rientrava nel percorso di gara e superava la velocità di 30km/h – pertanto ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) – *Errori di navigazione e rientro nel percorso di gara* – veniva irrogata la penalità prevista in questa ipotesi.

Avverso tale decisione applicativa della penalità assunta dalla giuria di gara, in data 15.09.26, presentava reclamo il rappresentante del team

Yamaha – in rappresentanza del pilota Botturi Alessandro, al Comitato Motorally.

In data 19.09.26 il Comitato Motorally annullava la penalità irrogata in quanto a seguito di acquisizione di relazione tecnica redatta dal *Responsabile della Sporttraxx concernente l'analisi accurata della traccia GPS del pilota, registrata dal Tracker e da quella dell'app della Sporttraxx messa a disposizione dal pilota stesso, quale controprova, come previsto dal art. 42 comma 4 del Regolamento e delle successive informative ufficiali sull'uso e sulla gestione dell'applicazione.*

*Preso atto degli esiti delle verifiche eseguite, il Comitato Motorally, in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 comma 4 del Regolamento Motorally decide **di annullare la penalità precedentemente comminata al pilota n° 6 Alessandro Botturi in quanto non confermata da un dato altresì affidabile.***” Così riporta la motivazione del provvedimento di annullamento della penalità irrogata al pilota Botturi deciso dal Comitato Motorally.

E pertanto, a seguito di tale decisione, veniva redatta la classifica ufficiale della competizione, pubblicata in data 19.09.26 sul canale Telegram, che è la bacheca ufficiale dei Campionati Italiani Motorally-Raid TT.

In pari data avverso tale classifica ufficiale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 del Regolamento Motorally, 30 RMM, proponeva reclamo il

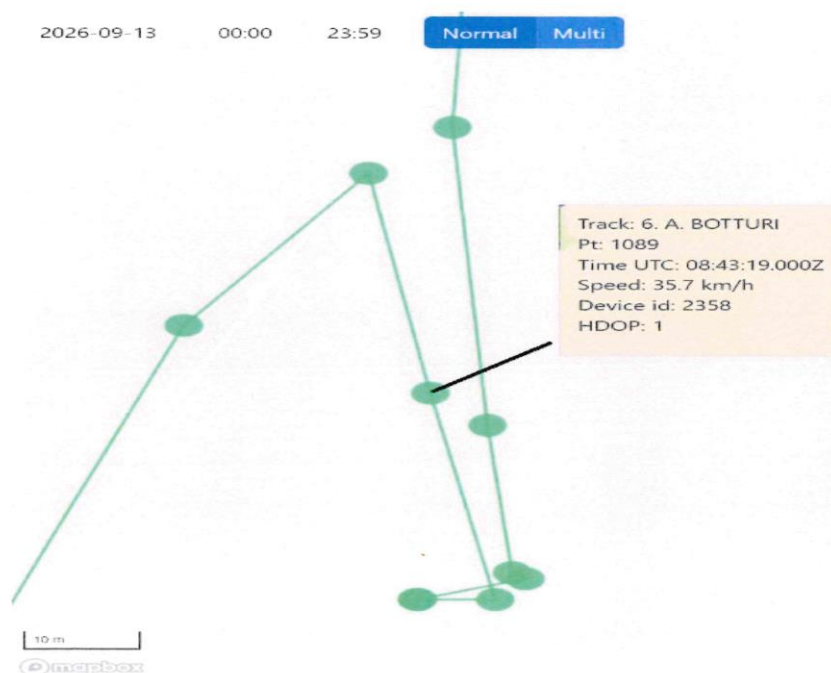
pilota Marini Thomas n° 5 (giunto primo nella competizione), il reclamo era basato su tre motivi sui quali questo GSN

OSSERVA

Sul punto 1) *Accertamento del posizionamento non conforme del tracciatore e violazione dell'art. 15 comma 5 e 6, e dell'art. 27 comma 3 del Regolamento Motorally 2026*, la relazione tecnica, in atti, redatta dalla Sporttraxx, società che si occupa dei rilevamenti cronometrici e della geolocalizzazione dei piloti nelle competizioni di questa specialità a mezzo dispositivo gps, relativa al localizzatore ufficiale GL320 ID: 1001 assegnato al pilota n° 6 Botturi Alessandro indica che “ *in data 13.09.2026 durante il controllo dei dati GPS previsto dal regolamento utilizzando il software Trackscheck di Sporttraxx è stata rilevata una velocità di 35.7 km/h, in una fase di rientro sul percorso dopo un errore di navigazione, alla nota B188 del Roadbook per il concorrente n° 6 Botturi Alessandro. Tale dato di velocità è assegnato ad un unico punto che verrà chiamato **punto x.***” E continua quindi nell'analisi del dato elaborato e nominato come punto x: “*Si tratta di un singolo punto con velocità non conforme (35.7 km/h) isolato dal precedente ed al successivo dalla cadenza di trasmissione a 5 secondi da parte del tracker*”.

Pertanto, come meglio descritto dalla consulenza tecnica in atti, si tratta di un unico punto (identificato come x trasmesso dal trasponder alle ore 10.43.19 del 13.09.26), solo in quel punto vi è registrata velocità superiore,

tenuta dal pilota n° 6, nella fase di rientro a quanto consentito dal regolamento, non sono riportati altri punti di superamento della detta velocità. Come riportato nell'allegato alla consulenza sotto riportato.



Al riguardo nel reclamo si invoca l'applicazione della penalità di 10 minuti al pilota Botturi per violazione dell'art. 15 comma 5 e 6, e dell'art. 27 comma 3 Regolamento Motorally 2026, atteso che il pilota indossava il dispositivo in maniera non corretta con l'antenna verso il basso e non verso l'alto. Tale assunto rimane tale in quanto il tracciamento segnalato dal dispositivo in dotazione al pilota n° 6 è stato corretto per tutto il percorso,

come risulta dalla relazione tecnica della Sporttraxx, e differisce solo in un punto (quello indicato appunto come punto x e riportato nel grafico allegato alla relazione). Ciò non costituisce a giudizio di questo GSN comportamento integrante i requisiti minimi di configurabilità dell'art. 15 Regolamento Motorally 2026, atteso che il temporaneo posizionamento non corretto del tracker potrebbe essere stata un momentanea posizione acquisita indipendentemente dalla volontà del pilota (a causa del tracciato probabilmente). Per questi motivi non sussiste quindi la prova necessaria per l'applicabilità dell'art. 15, comma 5. Anche per il comma 5 seconda parte e il comma 6 della stessa norma, il GSN ritiene che non sussistano elementi acquisiti, o comunque prodotti nel reclamo, che provino una volontarietà nella condotta del pilota Botturi Alessandro nel posizionamento non corretto del dispositivo di tracciamento, come richiesto nel reclamo al punto1.

Allo stesso modo si rigetta la richiesta di applicare la penalità prevista dall'art. 27 comma 3 del Regolamento Motorally 2026 (utilizzo non conforme del tracciatore) atteso che la norma richiede che **nel corso dei controlli lungo il percorso vi sia stato una verifica** dell'esatto posizionamento del tracker indossato dal pilota, ebbene in questo caso, come emerge dagli atti ufficiali di gara acquisiti, non vi sono state segnalazioni di questo tenore valutabili prima che dal GSN dagli Ufficiali di Gara.

Con riferimento al punto 2) del reclamo – inammissibilità del ricorso al LOG dell'App per sanare l'infrazione principale – si osserva che è necessario analizzare la norma prevista dall'art. 42 comma 4 Regolamento Motorally 2026: *“I dati GPS, ricevuti e raccolti durante una gara sono considerati atti alla valutazione del corretto comportamento e dei tempi di ogni concorrente. Ciò nonostante, come per qualsiasi tecnologia, vi possono essere errori, interferenze e condizioni per cui un dato GPS può non essere preciso, disturbato o mancare del tutto. A tale scopo si utilizza un backup costituito dall'uso di una app installata in un tablet o uno smartphone del pilota. Deve essere nell'interesse primario del pilota preoccuparsi di garantire il corretto funzionamento, anche del backup GPS. L'app, se usata correttamente, oltre alla trasmissione in diretta dei dati GPS, può anche fornire un log della sua attività in quella gara, scaricabile a fine giornata con un invio telematico ad uno specifico indirizzo. Tale log contiene dati GPS ad alta risoluzione e dati relativi all'accelerometro dell'apparecchio che l'ha utilizzata.”*. Alla luce di tale disposizione, che consente l'utilizzo del file LOG dello smartphone del pilota come elemento di riscontro ai dati raccolti con il tracker ufficiale del pilota in caso di anomalia o dati non precisi del dispositivo principale. La relazione tecnica della Sporttraxx è molto esaustiva sul punto: *Come previsto dal regolamento (art.42.4) nel caso di dati dubbi, insufficienti o assenti, si è provveduto a scaricare dallo smartphone (Iphone 15 pro max)*

del pilota Botturi il file LOG a maggiore risoluzione per confrontarlo con i dati del tracker. Nello stesso punto (ore 10.43.19) i due dati apparivano discordanti. Velocità di 35.7 km/h per il tracker e 27.1 km/h per la App.”.

Soprattutto nella relazione con riferimento al punto x riferisce quanto segue: *In particolare nel punto x è traslato di circa 4 mt verso ovest rispetto al punto registrato dalla App nello stesso momento.*

Le conclusioni della relazione propendono quindi per ritenere che **“il dato del 27,1 km/h sia decisamente più verosimile rispetto ai 35,7 km/h.”**. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che sia stato corretto l'utilizzo del file LOG dello smartphone del pilota Botturi in pieno rispetto di quanto stabilisce l'art. 42.4 del Regolamento Motorally.

Il punto 3) del reclamo si ritiene assorbito dalle considerazioni svolte al punto precedente, atteso la vigenza della più volte richiamata art. 42 comma 4 del Regolamento Motorally, che consente l'utilizzo del LOG del dispositivo personale (smartphone) in uso al pilota, e dei dati da questo registrati e trasmessi nel file LOG.

Il punto 4) Richiesta cumulo materiale delle sanzioni - non può essere oggetto di valutazione in quanto questo GSN ritiene di non dover applicare alcuna penalità al pilota Botturi Alessandro, e pertanto non necessita di approfondimento.

Pertanto si ritiene che vi sia stato l'uso corretto, secondo quanto disposto dall'art. 42.4 del Regolamento, del file LOG del pilota Botturi Alessandro,

atteso il cattivo funzionamento del dispositivo di tracciamento in uso al pilota nel punto del percorso di gara identificato nella relazione tecnica della Sporttraxx come *punto x*, come riconosciuto nella stessa relazione e solo in quel circostanziato momento. Così come riconosciuto nella motivazione del provvedimento di annullamento della penalità da parte del Comitato Motorally, che ha stabilito che la velocità nel punto indicato è assolutamente conforme alla previsione dell'art. 30 del Regolamento Motorally.

Con riferimento alle conclusioni e richieste del reclamo sub a), b) c) e d) per i motivi sopra esposti sono rigettate.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

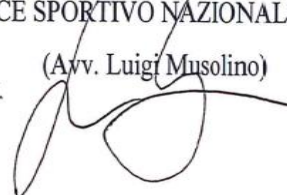
alla luce dalle considerazioni svolte, della documentazione ufficiale in atti, dell'assenza di elementi oggettivi di prova contraria prodotta nell'impugnazione, **RIGETTA** il reclamo nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 15 ottobre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

lu.



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Marini Thomas;
- Botturi Alessandro;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Motoclub di appartenenza dei piloti;
- Ufficio Comunicazione F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.